Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla trasmissione dei documenti di cui trattasi alla High Court of England and Wales in quanto:

— costituirebbe un errore di fatto e implicherebbe la divulgazione di informazioni fornite in tali documenti al fine di ottenere un trattamento favorevole, divulgazione che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, pregiudicherebbe gli interessi dell'Unione europea, contrasterebbe con il suo funzionamento e con la sua indipendenza, in particolare compromettendo l'efficacia globale del programma di trattamento favorevole che è applicato dalla Commissione e che riveste un'importanza fondamentale per la missione attuativa dell'articolo 101 TFUE incombente a quest'ultima;

— violerebbe il principio generale di diritto ad essere sentito e, in particolare, il punto 26 della comunicazione relativa alla cooperazione [1] dal momento che la Commissione non ha chiesto il consenso delle società interessate alla divulgazione delle informazioni da esse fornite per ottenere un trattamento favorevole, contenute nei citati documenti;

— costituirebbe una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE che si impone alla Commissione, dal momento che essa ha implicitamente respinto, senza dare spiegazioni, le contestazioni dei ricorrenti i quali sostenevano che alcune parti dei documenti di cui trattasi contenevano informazioni fornite per ottenere un trattamento favorevole.

2) Secondo motivo, vertente sulla domanda di annullamento della citata decisione in quanto:

— non potrebbe essere giustificata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, la trasmissione di informazioni riservate contenute nei citati documenti alla High Court of England and Wales affinché possano essere utilizzate nel procedimento inglese poiché la divulgazione di informazioni di tal tipo scoraggerà le imprese a contribuire alle inchieste della Commissione in futuro e ostacolerà in tal modo l'applicazione del diritto della concorrenza da parte della Commissione;

— la trasmissione di informazioni riservate contenute nei citati documenti alla High Court of England and Wales, nonostante quest'ultima avesse esplicitamente informato la Commissione che le avrebbe messe alla disposizione di terzi facenti parte di una cerchia di riservatezza, sarebbe incompatibile con il punto 25 della comunicazione relativa alla cooperazione;

— la tutela fornita nel caso di specie dalla cerchia di riservatezza non raggiungerebbe il livello richiesto dall'articolo 339 TFUE e dal punto 25 della comunicazione relativa alla cooperazione e, trasmettendo le succitate informazioni riservate alla High Court of England and Wales la Commissione sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.

3) Terzo motivo, vertente sull'incompatibilità della decisione di trasmettere i documenti di cui trattasi alla High Court of England and Wales con il principio di proporzionalità, in quanto non era né adeguato né necessario che la Commissione trasmettesse la versione riservata di tali documenti con i loro allegati alla High Court dal momento che tali allegati non erano determinanti per risolvere le questioni fondamentali sottoposte alla High Court e il Tribunale, nella sentenza nella causa T-121/07, ha omesso di fare riferimento al contenuto di tali documenti.

[1] Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU 2004 C101, pag. 54).

Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Georgias e altri/Consiglio e Commissione

(Causa T-168/12)

(2012/C 165/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe), Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) e Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: M. Robson e E. Goulder, solicitors e H. Mercer, Barrister)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

— Condannare l'Unione europea e la Commissione e/o il Consiglio al risarcimento dal danno cagionato, derivante dall'applicazione di talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, risarcendo ai ricorrenti ai sensi dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 340, secondo paragrafo, TFUE, gli importi di seguito indicati o qualunque altra somma che il Tribunale dovesse indicare:

i) EUR 469 520,24 o equivalente alla Trinity;

ii) EUR 5 627 020 o equivalente alla Georgiadis;

iii) EUR 374 986,57 o equivalente al Senatore Georgias;

iv) qualunque somma che il Tribunale riterrà opportuna per risarcire il Senatore Georgias del danno morale allegato;

v) interessi al tasso annuo dell'8% sulle somme sopra indicate o a qualunque altro tasso che tale Tribunale potrebbe indicare;

— disporre un'indagine relativa al livello del danno subìto dai ricorrenti, se e nei limiti in cui il Tribunale la ritenga necessaria;

— condannare la Commissione e/o il Consiglio alle spese sopportate dai ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del presente ricorso, diretto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea, i ricorrenti deducono due motivi.

1) Con il suo primo motivo, i ricorrenti deducono quanto segue:

— a seguito di comportamenti illegittimi nell'adozione del regolamento (CE) n. 412/2007 della Commissione, del 16 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 101, pag. 6):

i) errore manifesto di valutazione dei fatti unitamente a violazioni dei diritti della difesa e ad una tutela giurisdizionale effettiva;

ii) sviamento di potere;

iii) violazione dei diritti della difesa con riferimento ai rinnovi delle misure di congelamento dei capitali.

2) Con il suo secondo motivo, i ricorrenti deducono quanto segue:

— il danno cagionato include:

i) la perdita di specifiche opportunità imprenditoriali a causa dell'applicazione extra-territoriale delle misure di congelamento dei capitali a tutti i soggetti interessati operanti all'interno dell'Unione europea;

ii) lo stress personale conseguente all'eventuale lucro cessante nell'Unione europea;

iii) le perdite derivanti dall'applicazione del suddetto regolamento al Senatore Georgias nel maggio 2007 e in occasione di ogni suo rinnovo e comportanti danni pecuniari e morali conseguenti alla sua interdizione dal territorio dell'Unione europea ed al suo assoggettamento a misure di congelamento dei capitali.

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — CHEMK e KF/Consiglio

(Causa T-169/12)

(2012/C 165/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia) e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russia) (rappresentante: B. Evtimov, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l'altro, della Russia (GU L 22, pag. 1) nella parte in cui riguarda le ricorrenti e

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione da parte delle istituzioni dell'articolo 11, paragrafo 9, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 12, del «regolamento di base» ([1]), nel non aver stabilito l'importo del margine di dumping delle ricorrenti. Inoltre, o in subordine, le istituzioni hanno commesso un errore di diritto e ecceduto i limiti del loro potere discrezionale nell'ambito delle loro competenze di valutazione prospettiva in forza dell'articolo 11, paragrafo 3, permettendo che le conclusioni sulla natura permanente del mutamento delle circostanze sussumessero le conclusioni sul dumping, viziando le conclusioni sulla modifica del margine di dumping nell'ambito del riesame intermedio e estendendo la portata della valutazione sulla persistenza del dumping in modo da includere/influenzare le conclusioni sul margine di dumping. Infine, le istituzioni hanno violato i diritti della difesa in materia di dumping delle ricorrenti in quanto non hanno comunicato a queste ultime il loro calcolo finale del dumping.